



Federazione Italiana Sport Equestri

**R.G. TRIB. FED. 35/19**  
**(Proc. P.A. 21/19)**

## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di Calabrò Aldo (tessera FISE n. 000429/D)

### **Premesso che**

A seguito di esposto del 2 marzo 2019 a firma del sig. Salvatore Licheri, istruttore federale di terzo livello nonché titolare di altre cariche federali, veniva informata la Procura Federale del comportamento tenuto dal tesserato Aldo Calabrò il quale, durante il corso UD 2 dedicato alla formazione dei tecnici di base tenutosi presso le scuderie Rango Stables di S. Pietro Viminario (PD), intimava al Salvatore Licheri, con tono di sfida, di allontanarsi dal corso apostrofandolo e dandogli del "falso" e comunicando allo stesso che avrebbe potuto assistere a quel corso solo guardandolo da fuori. A seguito di tale reazione, il Licheri dichiarava di aver abbandonato il corso onde evitare imbarazzo ai corsisti presenti. Per i fatti esposti, pertanto, chiedeva l'intervento della Procura Federale al fine di evitare futuri e spiacevoli episodi analoghi. Avviata un'indagine al fine di accertare i fatti così come esposti, si procedeva all'ascolto da parte della Procura Federale del sig. Antonio Piovan, il quale dichiarava di essere venuto a conoscenza di una discussione tra il Licheri ed il Calabrò ma di non avervi assistito. Dichiarava, altresì, che ascoltate successivamente le ragioni di entrambi, il Licheri sosteneva di essere stato cacciato via dal corso dal Calabrò, mentre quest'ultimo sosteneva che, secondo il suo parere, il Licheri non avrebbe potuto partecipare a quel corso e, pertanto, che fosse doveroso allontanarlo. La persona informata sui fatti, tuttavia, non ricordava la motivazione precisa e le ragioni della richiesta di allontanamento. Il Piovan esprimeva, inoltre, il proprio stupore per tale opinione ritenendo la presenza del Licheri non invadente e riconducendo tale discussione, pertanto, a ipotetiche questioni personali tra i due. La Procura Federale, pertanto, emetteva atto d'intenzione a procedere a deferimento a seguito del quale il Calabrò inviava memoria datata 1 luglio 2019 per tramite di proprio legale avv. Sarah Marchiori con la quale eccepiva: 1) la genericità dell'atto di conclusione indagini e pertanto la nullità dello stesso; 2) l'infondatezza delle violazioni contestate; 3)



## Federazione Italiana Sport Equestri

- il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, essendo l'evento lesivo denunciato avvenuto al di fuori del contesto dell'attività federale; 4) la nullità dell'avviso di conclusione indagini e dell'intenzione di procedere a deferimento con archiviazione del procedimento. Il legale del deferito allegava alla memoria sentenza n. 18/19 del Tribunale Federale FISE. La difesa, in conclusione, chiedeva dichiararsi: a) l'insussistenza delle contestazioni sollevate e l'archiviazione del procedimento; b) in via subordinata, considerata la collaborazione del tesserato, l'applicazione della sanzione del richiamo scritto. La Procura Federale, in data 17 luglio 2019, emetteva atto d'incolpazione e deferimento nei confronti del sig. Calabrò Aldo per aver assunto un comportamento scorretto nei confronti del Licheri nell'esercizio di un eccesso di potere espletatosi nell'allontanamento del Licheri dal corso violando, pertanto, i principi di lealtà e correttezza sportiva richiamati dagli artt. 1. co.1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché degli art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI. Il Calabrò in data 1 luglio 2019 inviava memoria difensiva e di costituzione ex art. 64 del regolamento di Giustizia FISE con la quale eccepiva e richiedeva quanto sostanzialmente già contenuto nella precedente memoria, oltre a sollevare la carenza di valore probatorio con riguardo alle dichiarazioni rese dal Piovani in qualità di persona informata sui fatti, non avendo lo stesso assistito alla denunciata discussione. Evidenziava ancora la difesa come la presenza del Licheri non fosse riferibile all'attività Federale non essendo lo stesso presente al corso per ragioni ufficiali connesse alla FISE. A sostegno di tale tesi riportava sentenza del Tribunale Federale FISE n.18/19. Concludeva come da precedente memoria nel volersi dichiarare la carenza di Giurisdizione federale e ancora, in via preliminare, la nullità dell'avviso di procedere a deferimento. In via principale chiedeva, altresì, l'archiviazione del procedimento per insussistenza delle violazioni contestate mentre in via meramente subordinata l'applicazione della sanzione del richiamo scritto.
- Il Tribunale Federale fissava udienza per il giorno 12 settembre 2019 alla quale era presente per la Procura Federale l'avv. Anselmo Carlevaro e l'avv. Cristina Varano nonché la dott.ssa Rita Mirabile, quale responsabile dell'ufficio della Procura Federale. Presente il deferito assistito dall'avv. Sarah Marchiori. Dopo breve introduzione del procedimento la Procura Federale, ritenendo provata la responsabilità del deferito per i fatti allo stesso ascritti, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale. La difesa del deferito si riportava integralmente a quanto già dedotto nelle memorie ed alle conclusioni già formulate. La Procura Federale precisava la fondatezza del deferimento sul fatto storico incontestato dell'allontanamento del Licheri. Il Calabrò rilasciava dichiarazioni spontanee con le quali precisava che la discussione fosse intervenuta nella scuderia e il Licheri si sarebbe allontanato



Federazione Italiana Sport Equestri

---

autonomamente poiché risentito.

- Il Tribunale si riservava.

### MOTIVI

- La vicenda trae origine dal denunciato abuso di potere da parte del deferito nei confronti di altro tesserato, sostanziatosi nel lamentato ed illegittimo allontanamento dalla sede di un corso di formazione per istruttori Federali.
- È doverosa una valutazione, prima di entrare nel merito della vicenda, delle questioni preliminari sollevate dalla difesa del deferito, una su tutte la questione di carenza di giurisdizione del Tribunale Federale.
- L'eccezione formulata dalla difesa del Calabrò appare infondata. È evidente come i fatti si siano verificati non solo tra tesserati ma all'interno di luoghi pertinenti all'attività sportiva della FISE nonché in una giornata di formazione assolutamente correlata all'attività Federale. Come espressamente previsto, infatti, dall'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE: *“costituiscono illeciti disciplinari...i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”*. La lettura della norma non lascia dubbi circa la sua applicazione al caso che ci occupa possedendo quest'ultimo i requisiti richiesti e cioè il rapporto tra tesserati, quali sono il Calabrò ed il Licheri, nonché la riferibilità all'attività Federale, essendosi il fatto verificatosi all'interno di un contesto sportivo di formazione dei tecnici FISE. L'origine della discussione tra il Calabrò ed il Licheri, d'altro canto, su stessa ammissione degli stessi soggetti coinvolti, è relativa alla partecipazione, legittima o non legittima che sia, al corso di formazione FISE, circostanza che esclude, pertanto, di trovarsi dinanzi ad una eccessiva estensione del principio di cui all'art.1. Le argomentazioni esposte in memoria dalla difesa del Calabrò non possono trovare alcun accoglimento sotto il profilo della Giurisdizione di questo Tribunale Federale, tendendo erroneamente le stesse a circoscrivere l'accaduto sulla scorta di una valutazione della libera volontà del Licheri di partecipare al corso. Ciò che rileva, infatti, non è la motivazione personale del Licheri ad assistere in qualità di semplice uditore al corso FISE, quanto il dato oggettivo che vede un soggetto tesserato all'interno di un contesto Federale costituito da un corso organizzato dalla stessa Federazione. Se così non fosse, per assurdo, i tesserati non sarebbero mai soggetti alla Giustizia Sportiva, essendo sufficiente agli stessi dichiarare una sorta di *“movente extra-sportivo”* alla base delle proprie condotte ovunque



espletate e, per assurdo, anche durante una competizione. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma, infatti, non è accertare se il Licheri fosse presente in veste di uditore o nell'esercizio di un ruolo federale, ma lo *status* dei soggetti coinvolti, in questo caso tesserati, e il contesto del loro accadimento, un corso FISE. In ultimo, se anche si volesse propendere per la tesi prospettata dalla difesa, la stessa verte principalmente sul ruolo assunto al momento del fatto dal soggetto che si ritiene parte lesa, dimenticando, pertanto, che soggetto deferito non è il Licheri ma il Calabrò. Quest'ultimo, infatti, era presente proprio in veste di tutor come dalla stessa difesa sostenuto: “...unità didattica della quale il Calabrò era tutor” (pagina 4 della memoria difensiva). Pur volendo sostenere, pertanto, che il Licheri fosse presente al corso non in veste di tesserato, lo stesso non si può dire del Calabrò che, con evidenza, era presente quale tutor e, in tale ruolo, sarebbe tenuto ad osservare un comportamento rispettoso dei principi di lealtà e correttezza al quale sono tenuti i tesserati nei confronti di chiunque all'interno delle attività Federali o alle medesime connesse. Anche tale argomentazione, pertanto, non può trovare accoglimento.

- Sotto il profilo della violazione contestata, la medesima deve ritenersi provata. È emerso chiaramente dagli atti che tra i soggetti vi sia stata una discussione estremamente animata. Tale circostanza, tuttavia, se da sola non sarebbe sufficiente a sostenere una responsabilità disciplinare del Calabrò, lo stesso non si può dire se confrontata con gli altri elementi emersi anche nel corso dell'istruttoria. Il sig. Piovan, persona informata sui fatti, pur dichiarando di non aver assistito alla discussione, ha invece chiaramente riportato quanto riferito sia dal Licheri sia dal Calabrò. Quanto riferito, effettivamente, corrisponde con l'oggetto della discussione, ovvero la presenza non gradita del Licheri al corso. Il Piovan dichiarava: “Entrambi, poi, mi hanno riferito la loro versione separatamente; in particolare il sig. Licheri mi disse di essere stato cacciato via in malo modo dal sig. Calabrò e quest'ultimo mi disse che non era d'accordo sulla presenza del sig. Licheri al corso e che pertanto lo aveva invitato ad andare via; io gli riferii che la presenza del sig. Licheri era legittima in quanto autorizzata, ma secondo il Calabrò era doveroso allontanarlo, anche se non ricordo la motivazione precisa”. L'allontanamento del Licheri ad opera del Calabrò, pertanto, è pacificamente avvenuto e lo stesso deferito, infatti, in sede di dichiarazioni spontanee nel corso dell'udienza riferiva. “ In toni normali e non fisici ci siamo allontanati per parlare a quattrocchi, lui si è risentito ed ha ritenuto di andarsene”. Lo stesso Calabrò, pertanto ammette l'avvenuta discussione, mentre il Piovan conferma la motivazione del diverbio ravvisabile, appunto, nella presenza non gradita del Licheri da parte del Calabrò.



Federazione Italiana Sport Equestri

- Ritiene questo Organo Giudicante che tutti gli elementi di cui sopra consentano di poter addivenire ad un accertamento della responsabilità del deferito per i fatti ascritti, considerando gli elementi raccolti sufficienti a raggiungere, coerentemente con l'orientamento già espresso e consolidato da questo Tribunale Federale, l'accertamento del grado di colpevolezza, superiore allo standard minimo richiesto nell'ambito dei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (cfr. Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 37/2016 e n. 6/2016). La discussione così come denunciata dal Licheri, la conferma dell'oggetto della stessa da parte del Piovan, fornita proprio su espresse confidenze rese al medesimo da entrambi i soggetti nella quasi immediatezza dei fatti e, in ultimo, la conferma da parte dello stesso Calabrò dell'avvenuta discussione, consentono di pervenire ad un elevato convincimento che quest'ultimo, quantomeno nell'eccessivo esercizio delle sue funzioni, abbia illegittimamente allontanato il Licheri senza fornire spiegazioni ragionevoli a tale azione e senza considerare la più volte confermata, e preventiva autorizzazione, già riconosciuta al Licheri ad assistere ed essere presente al corso. Tale comportamento, come evidente, si pone in contrasto con i più basilari principi di lealtà e correttezza sportiva che devono intercorrere tra tesserati ed ai quali i medesimi devono ispirare i propri comportamenti. La correttezza, infatti, lungi dall'essere quella mera regola morale comunemente riconosciuta, assume in ambito sportivo un ruolo di norma regolamentare che non è rimessa alla discrezionalità delle parti ma, al più, a quella del Giudice chiamato di volta in volta a valutarne la violazione o meno. In tal caso si ritiene assodato il superamento della soglia della pacifica convivenza tra tesserati e, pertanto, la violazione da parte del deferito dei contestati art. 1. co.1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché degli art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.
- In relazione alla valutazione dei fatti ed alla loro gravità ai fini dell'applicazione della sanzione che tenga conto di tutti gli elementi portati all'attenzione di questo Tribunale Federale, compresa l'intensità del dolo nonché, *ex art.7 lett.c del Regolamento di Giustizia*, la qualifica ed il ruolo rivestito dal responsabile oltre alle motivazioni ed agli effetti della sua condotta, nel caso consistiti nell'allontanamento illegittimo di un tesserato, si ritiene di poter ritenere congrua la sanzione della censura.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1. co.1 del Regolamento di Giustizia FISE, nonché 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**APPLICA**

al sig. Calabrò Aldo la sanzione della censura *ex art. 6, co. 1 lettera b)* del Regolamento di Giustizia. Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 09 novembre 2019

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE RELATORE:** f.to Avv. Gianpiero Orsino

**COMPONENTE:** f.to Avv. Anna Cusimano